SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 389-1427-1635-C)

RELAZIONE DELLA 6° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VISENTINI)

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 febbraio 1982 (V. Stampato Camera n. **3212**) in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. **389** e **1427**)

d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO (389); VISENTINI (1427)

e del disegno di legge (V. Stampato n. 1635)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati il 25 febbraio 1983

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1º marzo 1983

Onorevoli Senatori. — 1. Il disegno di legge sulle rivalutazioni monetarie dei beni aziendali è stato approvato dal Senato il 20 febbraio 1982 ed è stato trasmesso alla Camera dei deputati il 25 febbraio 1982. Il provvedimento è stato esaminato dalla VI Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa il 25 febbraio 1983 ed è stato trasmesso al Senato il 1º marzo 1983; e la 6ª Commissione del Senato ha iniziato il suo esame l'8 marzo e lo ha concluso il 16 marzo 1983.

Si esprimono ora da più parti, e talvolta in forma alquanto arrogante nei confronti del Senato, motivi di pressante urgenza nell'approvazione del provvedimento, con argomentazioni di ordine diverso.

Il relatore - che sull'argomento aveva presentato al Senato il 13 maggio 1981 il disegno di legge n. 1427 che, unitamente al disegno di legge governativo presentato al Senato il 20 novembre 1981, costituì la base del testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera — è ben consapevole della esigenza del provvedimento. La quale però si manifesta in modo reale sotto il profilo di evitare o limitare — ai fini della disciplina di diritto civile come ai fini della disciplina tributaria — determinazioni del reddito di impresa che abbiano carattere puramente nominale, e cioè che derivino dalla diversa espressione monetaria conseguente alla diminuzione del valore della moneta: allo scopo guindi di consentire e imporre ammortamenti più elevati sugli immobilizzi, e di evitare di comprendere fra gli elementi che compongono il reddito plusvalenze monetarie che non hanno carattere reale ma che derivano dal diminuito potere di acquisto della moneta.

Meno valide sono le pretese ragioni di urgenza che in questi giorni sono state frequentemente e pesantemente addotte con riferimento alla necessità che bilanci aziendali che indicano gravi perdite — e che tali perdite hanno accentuato nel corso del 1982 — possano coprire le perdite medesime con i saldi di rivalutazione monetaria. Questo aspetto è invece assai meno rilevante e, secondo autorevoli commentatori, costituisce addirittura un aspetto negativo del provvedimento, in quanto può determinare errori ed illusioni nella valutazione delle situazioni aziendali, nella esatta comprensione di esse da parte del pubblico, nella stessa tempestività delle decisioni che le direzioni delle imprese devono prendere e nella valutazione delle responsabilità nelle conduzioni delle imprese.

Per queste ragioni l'articolo 6 del disegno di legge pone ulteriori esplicite cautele in confronto alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, nel senso che i saldi attivi di rivalutazione monetaria non possono essere imputati direttamente, nel conto economico o nel conto patrimoniale, a copertura delle perdite, ma devono anzitutto affluire in una apposita riserva (articolo 6, primo comma, prima parte, del disegno di legge). Di conseguenza la perdita dell'esercizio dovrà risultare dal conto economico; e la perdita medesima, nonchè le perdite riportate a nuovo, dovranno risultare dal conto patrimoniale. Soltanto dopo che nel bilancio nel quale la rivalutazione viene effettuata i saldi attivi sono affluiti alla apposita riserva, questa potrà essere nidotta, con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile (deliberazione dell'assemblea straordinaria, effetto dopo tre mesi e diritto di opposizione dei creditori: articolo 6, primo comma, seconda parte) o potrà essere utilizzata a copertura di perdite. In questo secondo caso prima che si possa fare luogo a distribuzione di utili, la speciale riserva dovrà essere reintegrata, salvo che con deliberazione dell'assemblea straordinaria essa venga ridotta nella misura per la quale è stata utilizzata a copertura delle perdite.

Questa disciplina risulta chiaramente dal testo dell'articolo 6 richiamato, nonchè dal-

le diversità di esso in confronto alla corrispondente norma della legge del 1975 (articolo 23), dal modo come il Senato è giunto (anche con un emendamento in Aula proposto dal relatore) alla formulazione definitiva della norma e dai chiarimenti dati dal relatore (Relazione 19 febbraio 1982, paragrafo 15, pagina 14). L'osservanza delle disposizioni dell'articolo 6 è assicurata anche dalle sanzioni penali previste dall'articolo 7.

Pertanto la affermazione sull'urgenza della legge ai fini di consentire la copertura delle perdite dei bilanci aziendali del 1982, non soltanto si richiama all'aspetto meno importante e in un certo senso meno pregevole, delle rivalutazioni monetarie, ma contrasta con gli articoli 6 e 7 del disegno di legge, ora ricordati. Le rivalutazioni monetarie infatti — e ancora lo ripeto — non possono essere utilizzate, nel bilancio in cui vengono eseguite, per coprire le perdite dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce; mentre da tale momento, accantonate alla speciale riserva potranno servire per evitare che nicorrano i presupposti indicati dall'articolo 2446 del codice civile ai fini delle riduzioni del capitale sociale, conseguenti a perdite patrimoniali, che la norma prescrive.

Sempre sull'argomento della affermata urgenza ai fini di consentire la copertura di perdite, si deve altresì richiamare l'attenzione sull'articolo 4 del disegno di legge, il quale prescrive che i valori iscritti in bilancio in sede alla rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. L'osservanza della norma è anche in questo caso assicurata dalle sanzioni penali dell'articolo 7.

Nel caso di imprese in gravi e costanti perdite gli amministratori dovranno quindi essere particolarmente prudenti nell'effettuare le rivalutazioni. Le perdite indicano infatti — in rapporto alla loro entità, nonchè alla loro ricorrenza o addirittura alla loro costanza — che i beni dell'impresa hanno scarsa o nessuna possibilità di « economica utilizzazione » e scarsa « capacità produttiva » in confronto alla concorrenza e
che essi quindi non possono essere rivalutati. Anche sotto questo profilo le possibilità di rivalutazioni monetarie dei beni aziendali ai fini di coprire perdite, devono essere considerate dai responsabili organi societari con molta cautela e con attenta prudenza.

Va infine considerato che la redazione di norme chiare, precise e che diano agli interessati la possibilità di sicura applicazione, andrebbe incontro alle esigenze di urgenza assai meglio che non la redazione di norme che, per essere rese comprensibili, richiedono la emanazione di istruzioni ministeriali, anche in forma di decreto, per le quali si prevede una dilazione di quarantacinque giorni (articolo 20 del disegno di legge).

2. Nella attuale fase in cui il provvedimento si trova, non è il caso di riprendere l'esame dell'intera materia. Del resto, anche la relazione presentata dal medesimo attuale relatore per l'esame in Aula in Senato in prima lettura, aveva evitato di ripetere le ragioni del provvedimento — che si trovano ampiamente illustrate nella relazione che accompagnava il disegno di legge (n. 1427) presentato dall'estensore della presente relazione e dalla relazione al disegno di legge governativo (n. 1635) — e si era limitata alla illustrazione delle singole disposizioni.

In questa sede l'esame sarà ulteriormente limitato alle sole modificazioni proposte dalla Camera dei deputati in confronto al testo ad essa trasmesso e approvato dal Senato in prima lettura.

3. È stato molto insistito in Commissione, da parte del rappresentante del Governo, che le modificazioni e le aggiunte apportate dalla Camera al testo del Senato costituiscono delle « scelte » ed anzi, come è stato detto ripetutamente, delle « scelte politiche » della maggioranza governativa e del Governo, e che esse devono essere considerate come tali sia dalla maggioranza che dagli altri gruppi politici.

Il relatore ha tuttavia osservato in Commissione e ripete in questa sede — anche per l'assenso espresso della Commissione su questa impostazione — che l'esame da svolgere si pone sotto due profili e su due piani.

Da un lato si devono considerare e valutare le conseguenze delle « scelte » fatte dalla Camera e dal Governo, quali risultano dalle disposizioni introdotte dalla Camera, dalle intenzioni dalle quali queste sono derivate secondo le indicazioni date dal Ministro delle finanze in Commissione, e dalle interpretazioni che il Ministro medesimo afferma che a quelle disposizioni saranno date in sede amministrativa. È chiaro però che non vi può essere alcuna preclusione a che ongnuno di noi dia la propria valutazione sulle « scelte » fatte dalla Camera e dal Governo, e che ciò avvenga non soltanto per ogni singola nuova disposizione introdotta, di per sè considerata, ma anche valutando le conseguenze di ordine generale e sistematico che essa può comportare, la coerenza o meno con altre disposizioni esistenti, con il sistema che da queste deriva e con gli indirizzi e i principi dai quali sono derivate e che esse medesime concretano.

Da un altro lato però si devono considerare e valutare altresì la portata e le conseguenze obbiettive di ordine normativo. sia pure non volute e non previste, che le formulazioni di alcune norme possono consentire, o addinittura imporre, quali fossero le intenzioni che hanno ispirato le nuove disposizioni introdotte (in qualche caso anche su proposta del Governo), e quali siano le interpretazioni che il Governo si propone di dare. E si devono anche valutare quali siano gli aspetti negativi di alcune disposizioni che, per riprendere il giudizio espresso dalla Commissione giustizia del Senato nel proprio parere, appaiono « del tutto incomprensibili ».

Queste valutazioni sono nei compiti e nei doveri del relatore, sia nell'introdurre l'esame in Commissione che nel riferire in Aula.

4. All'articolo 1, primo comma, la Camera ha voluto indicare esplicitamente le azien-

de municipalizzate tra i soggetti che possono effettuare le rivalutazioni monetarie. La norma reca un opportuno chiarimento.

Nel medesimo comma, alla fine, dopo la indicazione che la rivalutazione riguarda i beni acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1981, è stato aggiunto « e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio ».

L'aggiunta appare difficilmente comprensibile, in quanto se i beni acquisiti sino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1981 erano tuttora posseduti alla fine dell'esercizio medesimo, è evidente che dovevano essere iscritti nel bilancio relativo a quell'esercizio; mentre se erano stati ceduti prima della chiusura dell'esercizio, la rivalutazione di essi non è consentita (indipendentemente dall'aggiunta proposta dalla Camera) per il fatto che essi non sono più in possesso della società o dell'ente alla fine dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio sul quale ai sensi dell'articolo 5 viene eseguita la rivalutazione, e perchè non risultano più da tale bilancio.

Le rivalutazioni monetarie hanno per oggetto i beni posseduti dalla società o dall'ente alla fine dell'esercizio per il quale la rivalutazione viene eseguita e che risultano quindi dal relativo bilancio: come indica tutta la disciplina della materia.

La norma aggiunta dalla Camera potrebbe invece consentire di sostenere - anche sulla base dell'argomento che altrimenti essa potrebbe apparire priva di significato - che possono essere rivalutati beni posseduti alla fine dell'esercizio chiuso nel 1981 (e che risultano dal relativo bilancio). benchè essi non siano più posseduti alla fine dell'esercizio sul cui bilancio vengono fatte le rivalutazioni, e non risultano quindi dal bilancio medesimo. Questa tesi potrà in particolare venire sostenuta nell'applicazione del metodo «diretto» (articolo 2), allo scopo di elevare retroattivamente il costo fiscale ai fini della determinazione della plusvalenza che entra a comporre il reddito dell'esercizio in cui la cessione del bene è avvenuta. Supponendo che l'esercizio chiuda al 31 dicembre, si potrà sostenere che il costo dei beni risultanti dal bi-

lancio chiuso al 31 dicembre 1981 e ceduti nel 1982 può essere rivalutato ai fini di stabilire il reddito imponibile del 1982, in quanto è soddisfatta la condizione che essi risultassero nel bilancio relativo al 1981.

In effetti non pare che nell'introdurre la norma ci sia stata alcuna intenzione nel senso indicato. Secondo le dichiarazioni del Ministro delle fiinanze, scopo della norma sarebbe di escludere la rivalutazione dei beni iscritti in bilancio in seguito alle regolarizzazioni previste dal più recente provvedimento di condono. Ma se così è, la norma introdotta dalla Camera dovrebbe essere sostituita, secondo il relatore, con la seguente: « Non possono essere rivalutati i beni iscritti in bilancio ai fini delle regolarizzazioni previste dal nono comma dell'articolo 15 del testo del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 ».

Se invece si voleva dire che i beni possono essere rivalutati soltanto se sono tuttora posseduti — ciò che era evidente nel sistema delle norme approvate dal Senato, ma che diventa dubbio a causa dell'emendamento introdotto dalla Camera — la norma introdotta dalla Camera, secondo il relatore, andrebbe sostituita con la seguente: « e risultanti nel bilancio in cui la rivalutazione viene eseguita ».

La maggioranza della Commissione — richiamandosi all'esigenza di evitare il rinvio del provvedimento alla Camera e alle affermazioni che la norma sarà interpretata dal Governo nel senso indicato dal relatore — ha approvato il comma nel testo ricevuto dalla Camera. Il relatore non può non osservare che trattandosi di situazioni che si sono ormai verificate (cessioni avvenute nel 1982 di beni posseduti alla fine del 1981 e risultanti dal relativo bilancio) gli interessati saranno spinti dalla nuova norma, quale che sia l'interpretazione ministeriale, a sostenere che il riferimento va fatto al costo rivalutato e non al costo originario.

5. — L'articolo 2, che disciplina il metodo di rivalutazione cosiddetto « diretto », contiene nel secondo comma due emendamenti approvati dalla Camera. Il primo emendamento dispone la rivalutazione anche degli ammortamenti finanziari eseguiti per i beni gratuitamente reversibili. La modificazione va posta in relazione con la modificazione apportata al secondo comma dell'articolo 5 per consentire, in deroga (sia pure data in forma implicita) all'articolo 70 del decreto 29 settembre 1973, n. 597, che anche gli ammortamenti finanziari avvengano sui valori rivalutati. L'argomento era stato discusso in Senato che era pervenuto a soluzione diversa. Tuttavia si prende atto dell'indicazione della Camera.

Il secondo emendamento è inteso a disporre che la rivalutazione degli ammortamenti effettuati negli anni precedenti sui beni ammortizzabili che vengono rivalutati, sia eseguita soltanto « per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa tabella ».

La norma riguarda ovviamente il solo metodo « diretto » di rivalutazione: e difatti essa è collocata all'articolo 2. Non riguarda invece il metodo « indiretto », per il quale il limite delle rivalutazioni è stabilito globalmente con riferimento, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, al capitale proprio della società o dell'ente.

L'emendamento della Camera tende a consentire nel metodo « diretto » maggiori saldi netti di rivalutazione — saldi che in tale metodo derivano appunto per ciascun bene dalla differenza tra la rivalutazione del costo (primo comma) e la rivalutazione degli ammortamenti (secondo comma) — e a consentire quindi maggiori possibilità di ammortamenti futuri e più elevati costi di riferimento in caso di realizzo dei beni.

Tuttavia la norma merita alcuni rilievi. Anzitutto la limitazione della rivalutazione ai soli ammortamenti ordinari non appare giustificata al relatore e costituisce a suo avviso un beneficio non giustificato. Infatti anche gli ammortamenti anticipati eseguiti nei limiti previsti dalla legge sono stati dedotti dal reddito imponibile nell'esercizio in cui sono stati disposti. Inoltre essi esprimevano la minore valutazione che secondo gli organi della società o dell'ente doveva essere data al valore residuo del bene. Va soggiunto che la modificazione ha con-

seguenze anche nella rivalutazione degli ammortamenti dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (commi terzo, quarto e quinto). La Commissio ne tuttavia — anche in questo caso, non tanto per una valutazione di merito quanto per evitare il rinvio del provvedimento alla Camera, a cui si aggiungeva la considerazione che comunque l'argomento e il rilievo riguardano soltanto il metodo « diretto » di rivalutazione — non ha ritenuto di accogliere un emendamento del relatore inteso a sopprimere l'inciso e a ripristinare il testo del Senato.

In secondo luogo il relatore ha osservato in Commissione che gli ammortamenti ai quali si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 riguardano sia i beni materiali (articolo 2425, n. 1, del codice civile) che i beni immateriali (articolo 2425, n. 2 del codice). Invece le tabelle alle quali si vuole fare riferimento riguardano soltanto i beni materiali (articolo 68 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597) e non i beni immateriali (articolo 69 del medesimo decreto) per i quali valgono criteri differenti. Il relatore ha quindi rilevato che il testo introdotto dalla Camera potrebbe dare luogo a dubbi, fino a far ritenere che non ci sia obbligo di rivalutazione degli ammortamenti eseguiti sui beni immateriali, e che volendo mantenere la norma, sarebbe stato forse opportuno rettificarla. La Commissione ha invece ritenuto che possa essere sufficiente un chiarimento ministeriale in sede interpretativa e il relatore aderisce al punto di vista della Commissione.

All'ultimo comma dell'articolo 2, la durata di almeno diciotto mesi del contratto di locazione finanziaria, che il testo del Senato richiedeva per i beni mobili ai fini della loro rivalutazione, è stato elevato dalla Camera a ventiquattro mesi. La Commissione ne ha preso atto.

Con l'occasione sarebbe stato utile che la Camera correggesse un errore che era nel testo del Senato e che è rimasto. Quanto è disposto nel penultimo (quarto) comma dell'articolo 2 non doveva costituire un comma a sè, ma doveva essere scritto di seguito al comma precedente (terzo). Così si

spiega che l'ultimo comma fa riferimento al « comma precedente » mentre con la collocazione attuale dovrebbe dire « al terzo comma del presente articolo ». Si ritiene tuttavia che l'errore di collocazione non possa dare luogo a dubbi.

6. — Il primo comma dell'articolo 3 (metodo « indiretto ») del testo del Senato viene diviso nel testo della Camera in due commi e contiene alcune modificazioni, proposte dal Governo e approvate dalla Camera, che ad una prima lettura non è facile comprendere.

Il metodo — che è stato più volte illustrato e che, introdotto per la prima volta con la legge del 1975, ha già avuto applicazione — rimane come tale immutato. Tuttavia non si può negare la possibilità che il nuovo testo venga interpretato in modo da determinare modificazioni sostanziali e una portata addirittura sconvolgente nella determinazione dell'ammontare massimo per il quale le rivalutazioni possono essere eseguite. Al relatore sembra assai singolare che non ci si sia resi conto di questo rischio e comunque delle evidenti imperfezioni del nuovo testo.

Il primo comma del testo approvato dal Senato stabiliva che l'ammontare massimo complessivamente rivalutabile con il metodo « indiretto » si doveva determinare sommando le « percentuali del capitale proprio » stabilite dalla legge con riferimento all'anno di formazione del capitale medesimo. Così un capitale proprio di cento, formato nel 1977, consentiva rivalutazioni complessive per un massimo di ottanta (80 per cento di cento) e un capitale proprio di cento formato nel 1981 consentiva rivalutazioni per quindici (15 per cento di cento).

Alla formula chiara del testo del Senato, si sostituisce ora un testo nel quale scompare ogni riferimento alle « percentuali » del capitale proprio, e si fa invece un generico riferimento per il quale l'ammontare massimo rivalutabile è « commisurato » al capitale proprio (primo comma) e si dispone che a tale fine « il capitale proprio si rivaluta » con i coefficienti indicati dalla legge, secondo l'esercizio di formazione.

Ne potrebbe derivare l'interpretazione per cui l'ammontare massimo per il quale le rivalutazioni dei beni possono complessivamente essere eseguiti, non è più determinato da una percentuale del capitale proprio (80 e 15, negli esempi fatti sopra) ma è costituito dalla cifra che corrisponde alla rivalutazione del capitale proprio (180 e 115 nelle medesime ipotesi fatte sopra). Si sarebbe in tale modo fuori di ogni realtà, con possibilità di rivalutazioni monetarie che supererebbero di gran lunga la perdita di valore della moneta intervenuta dal 1977 ad oggi, con conseguenze di privilegi fiscali ingenti e di svuotamenti dei redditi imponibili d'impresa.

Il Ministro delle finanze ha dichiarato ripetutamente in Commissione che una tale interpretazione, ove venisse affacciata, do vrà essere respinta essendo essa insostenibile, per le assurdità alle quali darebbe luogo. Ma nessuna spiegazione è stata data sulle ragioni delle modificazioni e sui motivi per i quali al primo comma dell'articolo 3 del testo del Senato, che era assai chiaro, è stato sostituito il testo dei due nuovi commi (primo e secondo), che si afferma debbano avere esattamente il medesimo significato del precedente primo comma.

Il relatore e tutti i commissari intervenuti condividono la valutazione sull'assurdità delle conseguenze che deriverebbero se i nuovi due primi commi si potessero interpretare nel senso innovativo e sconvolgente che è stato indicato sopra. Ma il relatore e alcuni commissari ritengono che per eliminare ogni dubbio sarebbe opportuno ripristinare il testo del Senato.

Questa convinzione e i dubbi interpretativi ai quali il nuovo testo può dare luogo trovano conferma nelle modificazioni contenute nel successivo terzo comma (già secondo comma nel testo del Senato): nelle quali comunque vi è una netta contraddizione con l'interpretazione, identica a quella che era nel primo comma del testo del Senato, affermata con forza dal Ministro e che la Commissione unanimemente ritiene debba essere riaffermata.

Il testo del Senato, partendo dalla premessa che la determinazione dell'ammontare massimo complessivo delle rivalutazioni monetarie eseguibili doveva partire dalla consistenza attuale del capitale proprio, stabiliva che si doveva considerare che le diminuzioni intervenute nel periodo avessero avuto per oggetto il capitale proprio di più recente formazione.

La norma introdotta dalla Camera dispone invece che « dalla somma indicata nel primo comma si detrae un importo pari alla variazione suddetta (e cioè la variazione in diminuzione) rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce».

La norma contiene due elementi: il primo riguarda il metodo del computo delle diminuzioni del capitale proprio; il secondo riguarda la determinazione dell'ammontare della detrazione che va eseguita in applicazione del nuovo metodo, con riflessi applicativi e interpretativi nella determinazione della somma dalla quale la detrazione deve avvenire.

Per quanto riguarda questo secondo punto, in una tabella esemplificativa presentata dal Ministro delle finanze, per una diminuzione di trenta avvenuta nel 1981 veniva indicata una detrazione di 4,5, e cioè il 15 per cento di trenta. Ma nella norma che viene dalla Camera, non si parla di « percentuale della variazione in diminuzione » (4,5 nell'esempio), bensì di « importo pari alla variazione, rivalutata con il coefficiente dell'anno » (e quindi 34,5 nell'esempio).

Ma questo ovviamente presupporrebbe perchè i due termini non possono non essere omogenei - che parimenti, negli elementi positivi che determinano l'ammontare massimo delle rivalutazioni complessivamente eseguibili, si assumessero non le percentuali del capitale proprio, secondo i coefficienti degli anni di formazione, come diceva il primo comma del testo del Senato, bensì il capitale proprio rivalutato con i coefficienti, come dice appunto (« il capitale proprio si rivaluta ») il nuovo testo (secondo comma), che viene dalla Camera su proposta del Governo. Si dà così ulteriore argomento alla possibile tesi interpretativa che si è prospettata sopra. La quale - ripetendo e riassumendo quanto

si è detto — potrebbe richiamarsi: a) alla generica formula dell'ammontare massimo delle rivaluazioni effettuabili come « commisurato » al capitolo proprio, in confronto alla formulazione assai precisa del Senato (« la somma delle percentuali ») e della legge del 1975; b) alla formulazione del secondo comma (« il capitale proprio si rivaluta... con i coefficienti che seguono ») in luogo della formulazione « un ammontare massimo... pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio »; c) alla formulazione dell'ultima parte del terzo comma (già secondo) dove si parla della detrazione « di un importo pari alla variazione predetta (la variazione in diminuzione) rivalutata con il coefficiente dell'anno in cui si riferisce », ciò che si può pensare presupponga, per omogeneità di confronto, che la somma di cui la detrazione avviene sia a sua volta costituita dalle cifre del capitale proprio, rivalutato con i coefficienti corrispondenti ai diversi anni di forma-

I membri della Commissione che sono intervenuti nella discussione hanno condiviso il giudizio sulla inopportunità del nuovo testo dell'articolo 3.

Alcuni membri della Commissione, fra i quali il relatore, ritengono che sarebbe necessario emendare l'articolo 3: a) ritornando, per quanto riguarda i primi due commi, al testo del primo comma della redazione del Senato; b) sostituendo (ove si voglia accogliere il nuovo metodo di detrazione delle variazioni in diminuzione proposto dalla Camera), nell'ultima parte del terzo comma (che ridiventa secondo comma), le parole « pari alla variazione predetta, rivalutata con i coefficienti dell'anno in cui si riferisce » con le parole « pari alla percentuale della variazione predetta secondo il coefficiente relativo al periodo in cui è avvenuta ».

Invece la maggioranza della Commissione, prende atto — anche per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione del provvedimento — delle ripetute affermazioni del Ministro per le quali l'interpretazione sarà quella che derivava dal testo del Senato, senza alcuna altra variazione all'infuori del

diverso metodo di considerazione delle variazioni in diminuzione del capitale proprio.

Il relatore osserva che in effetti — di fronte alle deformazioni e addirittura alle assurdità che deriverebbero dalla interpretazione alla quale il nuovo testo dell'articolo 3, e gli errori di formulazione che esso contiene, potrebbero prestarsi, e in presenza della interpretazione che il Ministro si propone di dare nei termini più netti — è da sperare, ed anche da confidare, che i soggetti interessati ne prenderanno atto e si adegueranno alla interpretazione che sarà data dal Ministero, per evitare i rischi di contestazioni. Rimane tuttavia l'interrogativo che chiede per quali ragioni si debbano fare leggi così malamente redatte.

7. — Rimanendo ancora all'articolo 3, si deve richiamare l'attenzione sul diverso metodo proposto per la considerazione delle variazioni in diminuzione del capitale proprio, ai fini di stabilire la cifra massima delle rivalutazioni complessivamente consentite nel metodo indiretto (art. 3).

Il testo del Senato, come si è ricordato, assumeva il capitale proprio attualmente esistente e stabiliva ai fini dell'applicazione dei coefficienti che, in caso di variazione in diminuzione, si doveva considerare che queste avessero avuto per oggetto il capitale di più recente formazione.

Il criterio che il testo della Camera sembra voler seguire è diverso e sembra volere intendere che da un lato si deve fare la somma di tutte le percentuali (che tali devono ritornare, come si è detto) del capitale proprio, secondo gli anni di formazione, sottraendo poi la percentuale della diminuzione (e non, come invece è detto, « la diminuzione rivalutata ») determinata con il coefficiente del relativo anno.

I risultati differenti dei due criteri si rilevano dal seguente esempio.

Supponiamo un capitale proprio di 80 nel 1977, che sale a 110 (+ 30) nel 1978, che sale ancora a 140 (+ 30) nel 1979 e che scende a 100 (— 40) nel 1980.

Secondo il testo proposto dal Senato la cifra massima per la quale le rivalutazioni potrebbero complessivamente avere luogo

sarebbe di 76: e cioè al capitale proprio attuale di 100 si applica il coefficiente di 80 per la parte (80) che risale al 1977 (da cui deriva 64) e il coefficiente di 60 al capitale (20) che risale al 1978 (da cui deriva 12). La cifra massima delle rivalutazioni sarebbe quindi 76 (64 + 12).

Invece, nel medesimo caso, secondo il metodo proposto dal testo che viene dalla Camera (dopo le correzioni degli errori di formulazione esposti in precedenza, e comunque secondo l'interpretazione che il Ministro delle finanze afferma che deve esser data) la cifra fino alla quale potrebbero venire effettuate le rivalutazioni salirebbe a 83,5; risultando da più 64 (applicando il coefficiente 80 per cento al capitale proprio di 80 del 1977), più 18 (applicando il coefficiente del 60 per cento al capitale proprio di 30 formato nel 1978), più 13,5 (applicando il coefficiente 45 al capitale proprio di 30 formato nel 1979) e meno 12 (applicando il coefficiente del 30 per cento alla diminuzione del capitale proprio di 40 avvenuta nel 1980). Non sempre la cifra massima delle rivalutazioni eseguibili risulterebbe, con il nuovo metodo proposto, più elevata di quella che deriva applicando il testo proposto dalla Camera: e questo può dare l'impressione che la innovazione risponda soprattutto ad esigenze di singoli specifici casi.

8. — Altri minori emendamenti apportati all'articolo 3, terzo comma (che dovrebbe ridiventare secondo) riguardano due punti.

Viene proposto che gli utili non distribuiti siano presi in considerazione fino dall'esercizio in cui si sono formati.

Viene inoltre proposto che invece che di « riserve e fondi » costituiti per la copertura di specifici oneri e passività, si parli soltanto di fondi. La espressione « fondi » era stata aggiunta in Aula al Senato su proposta del relatore, che ne aveva svolto le ragioni a pagina 12 della sua relazione scritta. La espressione « riserve » era rimasta come derivata da precedenti leggi, nonchè in considerazione delle espressioni assai differenti che ricorrono nei bilanci societari.

9. — In relazione al periodo di anno trascorso fra la data in cui il Senato ha trasmesso il provvedimento alla Camera dei deputati e l'esame di esso da parte della Camera medesima, questa ha ritenuto, per porre rimedio al ritardo, di consentire che le rivalutazioni monetarie possano avvenire anzichè nei bilanci o rendiconti relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge (come recitava il testo del Senato) nel bilancio o rendicanto approvato dopo l'entrata in vigore della legge (articolo 5, primo comma).

Si dispone inoltre che « le società che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 1982, indipendentemente dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, possono approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983 ».

La norma contempla soltanto le società anche con specifico richiamo al secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile. Ma il medesimo problema si presenta anche per molti altri soggetti. Basti pensare agli enti pubblici (aziende di credito e istituti) che operano nel settore creditizio, a quelli del settore delle partecipazioni statali e a numerosi altri: i quali nella larga prevalenza chiudono l'esercizio al 31 dicembre e devono redigere il bilancio entro quattro mesi.

Il Ministro delle finanze ha affermato che la limitazione delle norma alle sole società costituisce una precisa scelta, in particolare per quanto riguarda l'esclusione delle aziende e istituti di credito non aventi torma di società. In effetti il relatore ha piuttosto l'impressione che essa derivi da una dimenticanza, perchè la diversità di trattamento non ha trovato spiegazione.

Con l'occasione sarebbe opportuno tenere anche conto dei casi in cui gli statuti societari prevedono, in conformità a quanto la legge consente, che per particolari esigenze la convocazione dell'assemblea ordinaria possa avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, anzichè entro quattro mesi. Occorre infatti tenere presente che spesso ciò deriva dalla esigenza delle società azio-

niste di conoscere i bilanci delle società controllate o collegate. Anche di questo sarebbe opportuno tenere conto.

Pertanto la norma del terzo comma dell'articolo 5, introdotta dalla Camera, andrebbe modificata, secondo il relatore, nel senso seguente: « Per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1982, i termini indicati per le società dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile o dagli atti costitutivi, e quelli indicati per gli altri soggetti dalle relative leggi o dagli statuti, sono prorogati di due mesi ».

È evidente che, se questo dovesse essere l'unico emendamento, si potrebbe rinunciare ad esso, per evitare il rinvio del provvedimento alla Camera e i conseguenti ritardi e si potrebbe invitare il Governo a prendere immediatamente l'iniziativa di una norma integrativa.

In questo senso — nella sua volontà di evitare il rinvio del provvedimento — si esprime la maggioranza della Commissione.

10. — La disposizione dell'articolo 9, introdotta dalla Camera, non ha alcun aspetto tributario e attiene esclusivamente alla disciplina di diritto civile dei bilanci.

La materia è importante.

Come è noto l'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile stabilisce che se « speciali ragioni » richiedono una deroga ai criteri di valutazione disposti dal medesimo articolo 2425, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

La norma ha dato luogo a qualche disputa dottrinale e a qualche contestazione: non tali in effetti, ad avviso del relatore, da giustificare un intervento legislativo. Tuttavia la Camera muovendo da una diversa valutazione, propone con l'articolo 9 del disegno di legge una norma secondo la quale — a quanto è consentito comprendere sulla base di una formulazione non del tutto chiara — il riferimento alle « speciali ragioni » di cui all'attuale testo dell'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile viene eliminato

e la sola ipotesi di deroga viene indicata nel contrasto fra l'applicazione dei criteri legali di valutazione e « l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonchè del risultato economico della società ».

Il relatore oserva anzitutto che a suo avviso sarebbe stato preferibile che eventuali nuove ipotesi di deroga non si sostituissero ma si aggiungessero alle « speciali ragioni » di cui all'articolo 2425, ultimo comma, del codive civile: ragioni che di volta in volta possono presentarsi senza che sia possibile una preventiva indicazione legislativa.

In secondo luogo va rilevato che l'indirizzo dal quale la norma dovrebbe trovare la sua ragione e la sua stessa portata normativa non appare chiaro al relatore, e i termini generali con cui la norma è formulata non gli sembrano giustificati.

Nella nuova norma proposta viene anzitutto reso esplicito che la deroga ai criteri legali di valutazione è facoltativa. L'attuale testo dell'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile dice « se speciali ragioni richiedono una deroga... », lasciando qualche ombra sul carattere obbligatorio o facoltativo delle deroghe: le quali comunque, ad avviso del relatore, rientrano, anche secondo il testo attuale, nella valutazione discrezionale degli amministratori e dei sindaci, che devono giustificarle nelle loro relazioni. La nuova norma proposta dall'articolo 9 del disegno di legge dichiara esplicitamente il carattere facoltativo delle deroghe, con la formula « può derogarsi » (anche se nella nostra lingua si direbbe meglio « si può derogare »), che non consente equivoci.

Meraviglia quindi che nei giorni scorsi in qualche dichiarazione alla stampa il carattere facoltativo sia stato negato dopo che la nuova norma è stata scritta e approvata con un chiarissimo « può » che non è nell'attuale testo dell'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile. Si rende in tale modo esplicito che si tratta di una facoltà: e il relatore soggiunge che a suo avviso, pur con formula meno esplicita, ciò è anche nella norma attuale dell'ultimo comma dell'articolo 2425; e che non potrebbe essere diversamente in

un sistema di regole legali di valutazioni, per quasi tutti i beni, e di affidamento alle responsabili valutazioni degli organi societari, per qualche altro. Sarebbe contraddittorio con un sistema di valutazioni legali imporre variazioni di valutazioni con riferimento a valori correnti; e sarebbe erroneo farlo, perchè si può trattare di valori contingenti e occasionali, con conseguenze tributarie che non sarebbero giustificate.

Preso così atto che la norma intende indicare una facoltà di derogare alle valutazioni legali indicate dall'articolo 2425 del codice civile, si deve considerare cosa possa significare l'ipotizzato « contrasto » fra le valutazioni legali e « l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria, nonchè del risultato economico della società ». Infatti, dal modo come la norma è redatta, deriva che dare un « quadro fedele... » costituirebbe una facoltà. Occorre quindi comprendere cosa significhi « quadro fedele »: espressione che ricorre anche nella direttiva comunitaria.

In sistemi legislativi nei quali non vengono dettati criteri di valutazioni legali dei beni nei bilanci societari, formule come quella dell'articolo 2423, secondo comma, del codice civile (« dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte »), o quella del « quadro fedele », significano praticamente il rinvio alle indicazioni della dottrina, degli ordini professionali e della prassi consolidata. Ma non è il caso di soffermarsi al riguardo, in quanto il nostro sistema è, come è noto, un sistema di valutazioni legali, e in prevalenza un sistema di valutazioni legali massime, salvo per alcuni beni per i quali si fa rinvio al « prudente apprezzamento » degli amministratori (articolo 2425, n. 4, del codice civile).

In questa disciplina il « quadro fedele » o la « chiarezza e precisione » di cui all'articolo 2423, secondo comma, del codice civile sono costituite dal rispetto delle norme legali sui bilanci: delle norme di redazione e di quelle valutative. E quindi non vi può essere un contrasto fra l'osservanza delle nor-

me di legge e la esigenza del « quadro fedele ».

La formula del « quadro fedele » ricorre nella direttiva comunitaria 25 luglio 1978, n. 660 (« quarta direttiva »): ma con portata del tutto differente. E i richiami ad essa che in questi giorni sono stati fatti non sono pertinenti e sembrano fondati su qualche equivoco.

A giustificazione della norma è stato ricordato che l'espressione « quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonchè del risultato economico della società » si trovi nella direttiva comunitaria. Ma questo di per sè non dice nulla, perchè le medesime espressioni inserite in testi che hanno premesse, indirizzi, contesti e finalità differenti, o inserite in discipline differenti, acquisiscono valore e portata normativa differenti.

« Società per azioni », « bilancio », « patrimonio » e infinite altre espressioni si ritrovano in più leggi; ma questo non autorizza a concludere che le diverse norme nelle quali quelle espressioni ricorrono abbiano il medesimo significato e la medesima portata!

La direttiva comunitaria si rivolge agli Stati della comunità affinchè « armonizzino » le loro legislazioni interne adeguandole ai principi stabiliti dalla direttiva.

Non occorre soffermarci a ricordare che la direttiva lascia agli Stati membri tante e così diverse possibilità di scelte e di soluzioni alternative, che ogni Stato potrà continuare ad avere discipline altrettanto e ancora più diverse di oggi. Qui il rilievo è fatto perchè, nella molteplicità e diversità dei possibili sistemi e delle diverse singole norme che la direttiva consente, la direttiva medesima ha voluto in via preliminare stabilire (articolo 2) che, quali che siano il sistema e la disciplina che i singoli Stati accoglieranno, essi devono essere tali da consentire che i costi annuali forniscano « un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonchè del risultato economico della società » (articolo 2, n. 3). Questo si concreterà, in coerenza con le discipline accolte dagli Stati membri, o in « informazioni complementari » che gli Stati membri

potranno stabilire (articolo 2, n. 4) o, « in casi eccezionali », in deroghe alla direttiva che vengono consentite agli Stati membri nella disciplina che ciascuno di essi introdurrà (articolo 2, n. 5).

Il sistema normale o primario che la direttiva indica è un sistema di valutazioni legali basate in via principale sul prezzo di acquisizione (articolo 32 e articoli da 34 a 42). Ma nessun punto della direttiva configura la possibilità di un contrasto fra le valutazioni legali e l'esigenza del « quadro fedele »; e tanto meno configura la possibilità di un contrasto globale. Le richiamate ipotesi di eventuali informazioni integrative o di deroghe (articolo 2, nn. 4 e 5) hanno riferimento a punti specifici e particolari: che i singoli Stati devono valutare e disciplinare nell'ambito del sistema che avranno accolto e in coerenza con esso.

Pur con questi caratteri e in questi limiti, le affermazioni sopra richiamate della direttiva comunitaria hanno formato oggetto di rilievi critici assai pertinenti (Associazione fra le società italiane per azioni, Relazione all'Assemblea del 12 luglio 1979, Roma 1979, pagine 62-64), dei quali si dovrà tenere conto in sede di elaborazione delle disposizioni per l'attuazione di essa nel nostro paese. Invece l'articolo 9 in esame rende a sua volta più confusa la materia, anche se meno pericolosa. Per un verso il carattere generale e di possibile contrasto globale che esso prevede fra l'applicazione dei criteri legali e l'esigenza del « quadro fedele » porta ad una chiara contraddizione, la quale o annulla le regole legali di valutazione o rende astratta l'esigenza del « quadro fedele », il quale viene a identificarsi con il rispetto della disciplina legale. Per altro verso, il carattere chiaramente facoltativo (« può ») che l'articolo 9 in esame attribuisce alla deroga, fa venir meno i più gravi pericoli; ma nella genericità della norma e nella genericità del presunto contrasto, sembra nello stesso tempo attribuire poteri discrezionali eccessivamente ampi agli organi societari, assai più ampi di quelli che derivano dal testo attuale dell'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile, che proprio sotto tale profilo viene da taluno criticato.

Va rilevato infine che è da ritenere che la nuova disciplina proposta dall'articolo 9 in esame, non intenda comunque riferirsi alle variazioni di valori derivanti da fatti monetari, i quali nel nostro sistema legislativo hanno sempre e tradizionalmente richiesto — nonostante alcune affermazioni contrarie contenute nella relazione che accompagnava il codice civile - specifici interventi legislativi di deroga alla norma dell'articolo 2425 del codice civile e di disciplina tributaria (regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 163; decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436; decreto-legge 14 febbraio 1948, n. 49; legge 1° aprile 1949, n. 94; legge 11 febbraio 1952, n. 74; legge 5 dicembre 1975,

Si ricorda infine che sull'articolo 9 che stiamo esaminando la 2ª Commissione del Senato (Commissione giustizia: estensore Rosi) ha espresso in data 9 marzo il seguente parere.

« All'articolo 9, risulta del tutto incomprensibile la prescrizione secondo cui i criteri di valutazione degli elementi dell'attivo nella redazione del bilancio non debbano contrastare con l'esigenza di "un quadro fedele della situazione": il quadro fedele non può che essere quello delineato dalle prescrizioni dettate dal legislatore; mentre con un riferimento così generico s'introducono pericolosi ambiti di indeterminatezza, inaccettabili in materia di bilanci e che possono assumere poi aspetti sconcertanti nel caso di reati fallimentari.

Si aggiunga la possibilità che, con una disposizione del genere venga ad introdursi surrettiziamente un meccanismo permanente di rivalutazione affidato agli amministratori e non al legislatore ».

Sulla base delle considerazioni esposte il relatore proponeva alla Commissione, in via principale l'eliminazione della disposizione per consentire un esame più approfondito, anche da parte della Commissione giustizia, e in via subordinata le rettifiche necessarie:

a) per rendere chiaro che si introduce una nuova ipotesi di deroga che si aggiunge alle « speciali ragioni » dell'ultimo comma dell'articolo 2425 codice civile;

- b) per concretare la nuova ipotesi non in un generico, complessivo e incomprensibile contrasto fra l'osservanza delle norme sulle valutazioni legali e il « quadro fedele », bensì come facoltà di deroga alle valutazioni legali, per singoli beni quanto si manifesta una ingente, evidente e obbiettiva difformità in confronto ai valori correnti;
- c) per precisare che tali deroghe non riguardano i casi in cui le variazioni dei valori derivano da fatti monetari.

Il Ministro delle finanze ha affermato che la nuova norma deve considerarsi « come scarsamente operativa sotto il profilo innovativo ».

La maggioranza della Commissione, pur dando il dovuto apprezzamento al parere della Commissione giustizia e pur condividendo i rilievi del relatore, ha ritenuto, per evitare ritardi, di non accogliere gli emendamenti proposti.

11. — Si ricorda che l'articolo 4 del disegno di legge in esame prescrive che le relazioni degli amministratori e dei sindaci sul bilancio nel quale le rivalutazioni vengono eseguite, devono indicare e motivare i criteri seguiti.

L'articolo 10 è inteso a imporre che in via permanente gli amministratori indichino nella relazione, per i beni tuttora posseduti dalla società, tutte le rivalutazioni monetarie eseguite anche in base a precedenti leggi e tutte le deroghe operate con richiamo all'ultimo comma dell'articolo 2425, ultimo comma, codice civile.

Le indicazioni volute dalla norma proposta possono essere utili ai fini di una più completa informazione societaria. Ma sembrano di difficile attuazione nei termini estesi in cui vengono indicate.

Può essere assai difficile — per un immobile o per una partecipazione tuttora posseduti — risalire alle rivalutazioni monetarie eseguite ai sensi della legge 4 febbraio 1937, n. 163, e di tutte le leggi successive, o addirittura in precedenza, con richiamo alle norme che stabilivano il contenuto aureo della lira, alle quali l'Amministrazione finanziaria faceva riferimento per consentire le rivaluta-

zioni monetarie. Sembrerebbe sufficiente la indicazione delle rivalutazioni eseguite ai sensi della legge 5 dicembre 1975, m. 576.

Anche per quanto riguarda la menzione delle deroghe ai criteri legali di valutazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2425 codice civile, sembra assai difficile che le società possano risalire all'entrata in vigore del codice civile (21 aprile 1942) e potrebbe essere sufficiente fare riferimento agli ultimi cinque esercizi.

Non si deve dimenticare che alle norme riferite si accompagna una sanzione penale (secondo comma). Esse devono quindi essere tali da poter essere ragionevolmente rispettate.

12. — L'articolo 12 prevede l'introduzione di tre nuovi metodi di valutazione del magazzino, in aggiunta di quelli indicati dall'articolo 62 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597: a) il metodo che viene detto « metodo al dettaglio »; b) « attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto »; c) al costo unitario medio sostenuto nel periodo d'imposta.

Le disposizioni hanno carattere e rilevanza esclusivamente tributaria. Non si fa infatti alcuna menzione e alcuna deroga all'articolo 2425, n. 2 del codice civile. Mentre i criteri sinora indicati dai primi due commi dell'articolo 62 del decreto n. 597 rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2425 del codice civile.

L'adozione dei nuovi criteri contribuirà quindi sensibilmente, unitamente ad altre recenti disposizioni, alla difformità fra disciplina civilistica e disciplina tributaria del bilancio, che invece la legislazione del 1973 sulla base della legge di delegazione, intendeva attenuare, ponendo il bilancio civilistico come base e punto di partenza della determinazione del reddito imponibile d'impresa con le rettifiche necessarie ai fini tributari (art. 52, primo comma, del decreto 29 settembre 1973, n. 597). Questo principio era stato accuratamente seguito anche nella redazione dei modelli delle dichiarazioni (Mod. 740, Quadro F), anche nei confronti delle rimanenze (n. 14 delle « variazioni in aumento ») e andava, ad avviso del relatore, completato e accentuato.

Le norme in esame tendono invece sempre di più a scostarsi da esso e ad abbandonarlo.

Nel merito il relatore deve nuovamente osservare, come ha già fatto in Commissione, due punti.

a) Si parla di « valutazione con il metodo al dettaglio ». Ma nessuna norma di legge definisce cosa essa sia e nessuna illustrazione di essa è stata data da alcuno in Commissione. E si è avuta l'impressione di un rinvio ad una nozione che nessuno sapeva precisare.

Ora è bensì vero che la legislazione non può in ogni occasione definire nozioni che sono ben note e correnti nella pratica (uomo, fabbricato, terreno, eccetera), e che la legislazione tributaria non può ripetere definizioni che sono di altre leggi (società per azioni, titoli obbligazionari, brevetti, eccetera). Ma è anche vero che il « metodo del dettaglio » è qualche cosa che è ben lungi dall'essere noto (come la discussione in Commissione ha confermato), che non ha alcuna definizione legislativa in altra sede e che avrebbe richiesto di essere in questa sede definito nei suoi punti essenziali. Sappiamo infatti, anche per la conoscenza delle esperienze di altri paesi, che nella letteratura e nella pratica contabili il così detto « metodo del dettaglio » è soggetto a definizioni e a determinazioni assai differenti, anche nei suoi elementi fondamentali (i dati di base e il così detto ricarico). La norma costituisce, per quanto riguarda il legislatore italiano, una norma « in bianco », in attesa che un contenuto le venga dato dall'amministrazione finanziaria, o forse dagli stessi contribuenti interessati: mancando così ogni valutazione in sede legislativa.

b) Si consente che tutte le rimanenze (e per le imprese commerciali questo vale per tutto il magazzino, mentre per le imprese industriali sembrerebbe dovesse valere per il magazzino di provenienza esterna — materie prime, componenti, semilavorati di acquisto esterno — ma con evidenti riflessi anche al magazzino di produzione interna), possano essere valutate « attribuendo valori pari al maggiore tra i due ultimi costi di acquisto ».

Il relatore non ha alcuna remora a ripetere la qualifica di « risibile » che in sede di Commissione ha dato a questo preteso criterio, ripetendo il richiamo al carattere folkloristico che esso porterebbe alla nostra legislazione tributaria. Si tratterebbe di un totale rinvio alla discrezionalità del contribuente. Il quale alla fine dell'esercizio può convenire con i fornitori una ultima fattura a prezzo più elevato, se vuole rivalutare fiscalmente il magazzino, o due fatture a prezzo meno elevato se vuole svalutarlo.

La affermazione fatta dal Ministro delle finanze, che si dovrà fare riferimento a « flussi di costo » richiederebbe a sua volta maggiori precisazioni; e comunque non ha alcuna base nella norma e, ove venisse concretata, non potrà avere alcuna rilevanza legale per i contribuenti. Ed altrettanto l'affermazione secondo la quale il metodo varrebbe soltanto per le variazioni in aumento e non per le svalutazioni deducibili.

Va infatti tenuto presente che i tre nuovi criteri di cui si propone l'introduzione consentono ai contribuenti benefici assai notevoli e, per quanto riguarda il secondo, insindacabili.

Infatti, secondo l'articolo in esame — ed è questa la portata della norma — i maggiori valori attribuiti alle rimanenze concorrono soltanto per un quinto a formare il reddito imponibile dell'esercizio; e il residuo concorre per quote costanti a formare il reddito imponibile dei quattro periodi d'imposta successivi (ultimo comma). A parte altre considerazioni che si imporrebbero, vi sono quindi un rinvio e una diluizione della imposizione, senza interessi. Mentre i nuovi valori attribuiti al magazzino costituiscono la base per la determinazione del reddito imponibile nell'esercizio successivo.

Înoltre, il metodo degli « ultimi due costi di acquisto » può consentire, con due fatture a costi ridotti, di svalutare l'intero magazzino, portando la svalutazione in deduzione nella determinazione del reddito imponibile.

In pratica si rinuncia a ogni disciplina legislativa nella valutazione delle rimanenze — che costtiuiscono elemento centrale nella determinazione del reddito d'impresa — per affidarsi ai contribuenti.

Questi rilievi assorbono, in un certo senso, i gravi errori di sistema e di redazione che sono nella norma in esame.

Si fa quindi menzione soltanto di alcuni fra essi. E si fa presente che i testi sono redatti in tale modo da poter condurre in errori anche nei seguenti modesti tentativi interpretativi.

- a) Si fa riferimento ai « modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo». Sembra però che il riferimento dovrebbe essere anche al quarto comma.
- b) In sede di formulazione, all'ultimo comma non si dice in confronto a che cosa le rimanenze « risultano rivalutate » e in confronto a che cosa quindi si determina « l'ammontare della rivalutazione ». Sembra che debba essere in confronto a quanto deriverebbe applicando i criteri indicati dall'attuale testo del citato articolo 62. Si dovrebbe quindi in ogni caso procedere, ove uno dei nuovi metodi venga adottato, a una valutazione del magazzino anche sulla base degli altri metodi previsti dall'articolo 62 (commi secondo, terzo e quarto) per stabilire la differenza. Non occorre dire con quali complicazioni e difficoltà anche in sede amministrativa: e probabilmente con la impossibilità di farlo nel caso del « metodo al dettaglio » che viene introdotto proprio per la considerazione della impossibilità - che alcune categorie (il grande dettaglio) affermano - di seguire altri metodi. Oppure si può pensare che « l'ammontare della rivalutazione » si debba commisurare sul costo. Ma questo varrebbe per gli acquisti dell'esercizio. Una volta che uno dei nuovi metodi sia stato adottato, « l'ammontare della rivalutazione » dovrebbe essere in confronto alla valutazione fatta alla fine dell'esercizio precedente.
- c) Si parla al terz'ultimo comma di un obbligo di mantenere per sei periodi di imposta il sistema adottato. Si fa comunque salvo il disposto del quarto comma (minori valutazioni in base ai valori correnti) assicurando così ogni vantaggio. Inoltre non si dice quali siano le conseguenze della violazione di tale obbligo; nè altre norme esistenti possono essere di aiuto per stabilirlo. L'affermazione rimane quindi astratta e irrilevante.

d) Non pare che si sia tenuto in nessun modo presente che ai sensi dell'articolo 64 del medesimo decreto 597, i criteri stabiliti dall'articolo 62 per le valutazioni del magazzino si applicano anche alle valutazioni delle azioni e degli altri titoli, cosicchè due dei tre nuovi metodi proposti (e in particolare quello degli ultimi due acquisti) troverebbero applicazione anche per i titoli!

Le considerazioni esposte — e molte altre se ne potrebbero aggiungere — indicano, secondo il relatore, che l'argomento è ben lungi dal poter formare oggetto di una responsabile valutazione in sede legislativa e che di conseguenza l'articolo 12 va stralciato per formare eventualmente oggetto di apposito disegno di legge, con maggiore conoscenza dell'argomento da parte di tutti: Governo, Commissione e relatore.

Il problema di esaminare se i criteri di valutazione delle scorte attualmente stabiliti dalla nostra legge debbano essere rivisti può obbiettivamente essere posto. In particolari circostanze la nostra legislazione ha nel passato previsto sistemi diversi da quelli attuali.

Ma ogni riesame deve avvenire in modo approfondito, serio e ponendo delle alternative sulle quali fare le scelte, nella coerenza del sistema che si vuole, con chiara e onesta indicazione dei risultati ai quali si intende arrivare e con precisa formulazione delle norme.

Invece l'articolo 9 in esame dà l'impressione - come si è vivacemente espresso un membro della Commissione - che si sia trattato di una corsa ad arraffare privilegi particolari, con abbandono di ogni sistema, di ogni serietà di disciplina legislativa e di ogni doverosa preoccupazione di dettare norme che stabiliscano regole obbiettive che devono essere osservate da tutti e sulla cui osservanza l'Amministrazione può esercitare i suoi controlli.

I membri della Commissione che sono intervenuti, anche di differenti parti politiche, hanno largamente condiviso i rilievi del relatore, la incomprensibilità di alcune

norme, la incongruenza di altre e i gravi dubbi nel merito.

Il Ministro delle finanze ha più volte sottolineato che in sede interpretativa e applicativa potrà essere posto rimedio agli inconvenienti rilevati.

La maggioranza della Commissione ha preso atto di tali affidamenti.

13. — L'articolo 13 reca notevoli modificazioni in confronto al testo del Senato, sostituendo alla esclusione dall'applicazione dell'imposta locale sul reddito, che il testo del Senato prevedeva per alcune categorie di piccole imprese, un ulteriore deduzione a favore delle imprese che l'articolo medesimo indica.

Il problema non si pone in relazione a una disputa sulla nozione di piccola impresa — alla quale del resto fanno richiamo l'articolo 2083 del codice civile e alcune altre norme tributarie, e della quale il secondo comma dell'articolo 10 dava una definizione agli specifici fini della nuova norma — quanto nel merito del diverso sistema che il nuovo testo della norma intende introdurre.

Il relatore ricorda le perplessità che egli stesso aveva espresso sulla precedente norma dell'articolo 10, in rapporto soprattutto all'alto costo in termini di perdita di gettito.

Alcuni membri della Commissione si sono fermamente opposti alla nuova disciplina e hanno chiesto il ritorno ai primi tre commi del vecchio testo dell'articolo 10, e in via subordinata la inclusione, mediante una aggiunta alla lettera a), delle imprese socie delle cooperative cui sono applicate le forme e le modalità previdenziali previste dal decreto 30 aprile 1970, n. 602; nonchè con l'aggiunta di una lettera b), delle imprese esercenti l'attività di trasporto e attività connesse.

La maggioranza della Commissione ha dato la sua approvazione al nuovo testo dell'articolo 13.

14. — L'articolo 20 contiene una sorta di delega o di ordine al Ministro delle finanze per stabilire « modalità di attuazione » della legge.

Non si tratta evidentemente della delegazione legislativa al Governo, di cui all'articolo 76 della Costituzione. Non si tratta neppure di uno dei regolamenti di cui parla l'articolo 87 della Costituzione (regolamento delegato con contenuto normativo) in quanto il mandato viene dato al Ministro delle finanze. Ma non si tratta neanche di un normale decreto ministeriale, in quanto l'emanazione di decreti ministeriali rientra nell'ambito e nella normale competenza del Ministro, anche se va rilevato che in alcuni casi vi è una esplicita previsione da parte della legge (in tema di modelli per le dichiarazioni dei redditi: articolo 8 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, numero 600; e nella determinazione delle Tabelle degli ammortamenti: articolo 68 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597), con una pratica che negli ultimi tempi si è andata estendendo. Tuttavia la attuale formula e le finalità che, per dichiarazione del Governo, essa si propone vanno oltre il normale ambito di competenza di un decreto ministeriale. Si vuole affidare al Ministro di stabilire « le modalità di attuazione della legge » e non semplicemente i poteri ordinatori amministrativi nel dovere e nella funzione di applicazione della legge.

La delega al Ministro, nella forma adottata dall'articolo 20, ha indubbiamente un contenuto normativo. Forse essa vorrebbe consentire di dare contenuto ad alcune norme introdotte dalla Camera, alle quali difficilmente può essere attribuito un contenuto, come si è rilevato in precedenza. Ma, come si è detto in precedenza, ocorrono invece, secondo il relatore e secondo altri membri della Commissione, emendamenti al provvedimento.

15. — La 5ª Commissione permanente (bilancio) ha espresso parere (estensore Carollo) che il disegno di legge debba essere emendato per indicare la copertura della perdita di gettito che deriverà nel 1983 in conseguenza delle rivalutazioni monetarie.

In Commissione vi è stata discussione su questo punto, con pareri divisi.

Non vi è dubbio che le rivalutazioni monetarie, consentendo più elevati ammorta-

menti e più elevati costi fiscali di riferimento, determinano perdite di gettito.

Per quanto riguarda i periodi in cui esse si verificano, il relatore ha richiamato l'attenzione sulle diverse conseguenze che derivano per l'anno in corso dalla norma modificata dalla Camera del primo comma dell'articolo 5 in confronto a quella del Senato.

La norma del Senato prevedeva che le rivalutazioni potessero avere luogo per i bilanci relativi all'esercizio in corso all'entrata in vigore della legge. La perdita di gettito si sarebbe verificata quindi soltanto nell'anno successivo (tranne per quanto riguarda i redditi imponibili delle società e degli enti che chiudono l'esercizio a cavallo dell'anno e il cui esercizio non fosse ancora chiuso all'entrata in vigore della legge). Invece il nuovo testo consente le rivalutazioni per gli esercizi i cui bilanci non sono stati ancora approvati all'entrata in vigore della legge (primo comma) e inoltre proroga i termini di approvazione dei bilanci (terzo comma). La perdita di gettito si verifica quindi indubbiamente per il 1983 in relazione ai soggetti che, avendo chiuso l'esercizio al 31 dicembre 1982, approveranno i bilanci dopo l'entrata in vigore della legge.

La determinazione della perdita di gettito per il 1983 è però assai ardua e pressocchè impossibile. Essa dipende: a) dal fatto che le rivalutazioni vengano effettuate subito o rinviate da alcuni soggetti (o da molti) all'esercizio successivo; b) dall'ammontare delle rivalutazioni che verranno effettuate; c) dai beni che verranno rivalutati, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili (secondo comma) o di beni non ammortizzabili che verranno rivalutati in relazione alle differenti quote di ammortamento consentite.

16. — Alla fine della discussione generale, il Ministro delle finanze ha fatto alla Commissione la seguente dichiarazione, consegnando anche uno scritto che qui testualmente viene riferito.

« Il Governo prende atto delle interpretazioni, su punti controversi, del testo trasmesso al Senato, effettuate dai senatori Berlanda, Scevarolli, Lai, Rossi in accordo con le tesi del senatore Visentini e le considera come interpretazioni autentiche conformi al proprio pensiero, in relazione alla ratio legis e alla lettura logica dei testi considerati, nella continuità fra la precedente e l'attuale legge sulla rivalutazione monetaria delle imprese. Sarà cura del Governo di tener pieno conto, nel decreto ministeriale che provvederà alle necessarie modalità attuative, di questa legge contabilmente complessa, dei suggerimenti che emergono dalle preoccupazioni del senatore Visentini e delle osservazioni, con tali preoccupazioni costruttivamente convergenti, dei menzionati interventi di parlamentari; ed in particolare esso dichiarerà:

l'applicazione dell'articolo 1 per i soli beni esistenti nell'impresa al momento della rivalutazione, poichè essa è l'unica interpretazione non assurda e, nel dubbio, essa pertanto prevale sulle eventuali contrarie interpretazioni;

applicazione delle percentuali di rivalutazione di cui all'articolo 3 solo alle parti successive di capitale, in conformità al tenore non equivoco del secondo comma, che si trovava già nell'originario testo del Senato ed in linea con la soluzione costantemente adottata nella precedente legislazione;

applicazione dei disposti della legge solo alle imposte esistenti e non a quelle estinte, poichè questa è una legge tributaria, che non può non riferirsi al sistema tributario vigente, che è stato innovato radicalmente dalla riforma tributaria;

chiara individuazione del metodo del dettaglio così come è compito proprio delle modalità attuative della legge, in tema di metodi contabili;

delimitazione del criterio degli ultimi due costi in modo da riferirlo a « flussi di costo » significativi per l'impresa e coordinarlo con il regime di contabilità semplificata e ciò sia per merci che per titoli e da evitare che la norma possa esser distorta nella sua applicazione.

Il Ministro delle finanze solleciterà inoltre i competenti organi parlamentari all'applicazione del testo di attuazione della IV

direttiva CEE in cui le preoccupazioni della Commissione giustizia sul concetto di « quadro fedele » potranno trovare appropriata ed articolata chiarificazione. Considera nel frattempo in conformità a quanto affermato dal relatore, il richiamo al « quadro fedele » come prevalentemente riferito alle norme contabili vigenti e quindi la nuova norma come scarsamente operativa, sotto il profilo innovativo.

Infine il Ministro delle finanze prende l'impegno alla presentazione di un disegno di legge per la riapertura dei termini per l'emanazione dei decreti presidenziali di attuazione della riforma tributaria e dei connessi decreti correttivi. E ciò sia per esigenze di sistematica generale, sia in relazione all'esigenza di coordinamento fra i nuovi principi di valutazione delle rimanenze che introducono criteri di contabilità economica e i precedenti principi relativi alla contabilità semplificata che fanno soprattutto riferimento a flussi di cassa e sia in relazione all'esigenza di far emergere sempre più lo spirito della riforma tributaria che è quello del riferimento analitico alla realtà economica e non della forfetizzazione o dei metodi indiziari e soggettivistici.

Il Governo sottolinea l'importanza di questo provvedimento quale strumento della manovra di rilancio dell'attività economica e dei mercati finanziari, assieme a quella sui fondi di investimento e ne sollecita l'approvazione, superando ogni indugio; e ciò anche per dare in questo modo un segnale alla volontà di una politica di ripresa e di rilancio, segnale denso di significato, anche dal punto di vista psicologico, così come hanno osservato, con sfumature diverse, ma in modo netto i senatori Scevarolli e Rossi e come è emerso dal dibattito complessivo della Commissione finanze e tesoro ».

17. — Il relatore non può, nel concludere il suo esame, non esprimere tristezza e amarezza per il decadere e anzi il degradare della nostra legislazione tributaria, e angoscia per i modi dell'esercizio della funzione legislativa.

Le norme tributarie — e alcune disposizioni dell'attuale provvedimento lo confermano — riprendono ad essere sempre più accentuatamente frutto di mera occasionalità, di spinte di interessi e di privilegi del tutto particolari, di insufficienze tecniche di redazione, con formulazioni sempre più generiche e approssimative, e riprendono ad essere sempre più spesso prive di reale contenuto normativo di ordine generale, causa invece di deformazioni, incongruenti con qualsiasi sistema e con qualsiasi indirizzo, se non la rinuncia a che il sistema tributario costituisca una disciplina fondata sulla certezza e vincolante per tutti, con spazi sempre più estesi ai comportamenti dei singoli e alle discrezionalità e ai possibili arbitri degli organi esecutivi politici e amministrativi.

Gli errori gravi di alcune norme del presente provvedimento e l'amaro giudizio che ne deriva, sono stati sottolineati da tutti i membri della Commissione, di ogni parte politica. Tuttavia solidarietà e vincoli politici di ordine più generale e valutazioni sul rischio di un rinvio sino alla decadenza se il provvedimento, che si giudica necessario per le parti che il Senato aveva a suo tempo approvato, fosse di nuovo rinviato alla Camera, hanno posto la Commissione, e in particolare i membri della maggioranza governativa, in una situazione assai difficile e anche incresciosa. Nessuno può permettersi di sindacare la prevalenza che gli appartenenti alla maggioranza hanno ritenuto di dare agli elementi che li portano ad approvare il provvedimento nonostante i giudizi così negativi che anch'essi hanno espresso nei confronti di numerose norme. La proposta da essi avanzata in Commissione, che in Senato venga immediatamente presa, con larga adesione, una iniziativa parlamentare per la rettifica delle disposizioni sulle quali sono state più gravi le generali perplessità e più vive le unanimi critiche, merita considerazione: pur nei dubbi e nello scoraggiamento che una tale iniziativa possa avere successo e non corra invece il rischio di essere occasione di altre aggressioni legislative e di altre deformazioni.

Nè possiamo nasconderci che la rinuncia a correggere le parti di un provvedimento che vengono espressamente giudicate co-

sì negativamente, potrebbe essere interpretata dalla opinione pubblica come la rinuncia a svolgere la funzione legislativa che è propria di ciascuna delle due assemblee parlamentari, o come l'ammissione di una fatalità di cattiva legiferazione, o come la valutazione che sovrastano sul Paese e sulle istituzioni problemi di assai maggiore portata strutturale e di profonda crisi, tali da far venire meno la rilevanza di ogni altro aspetto.

Ma non è qui il luogo per queste più ampie considerazioni.

18. — L'ordine dei lavori dell'Aula e il rispetto delle indicazioni tanto cortesemente espresse nella Commissione dai colleghi della maggioranza hanno imposto al relatore

la stesura della presente relazione in un termine estremamente breve e limitato: in una materia che richiede molta attenzione e quindi tempo.

Il relatore si deve scusare perciò delle inesattezze che possono essere, e certamente sono, nella presente relazione e delle oscurità e imprecisioni nella redazione.

* * *

La Commissione, a maggioranza, dà incarico al relatore di proporre l'approvazione, senza modificazioni, del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

VISENTINI, relatore

PARERE DELLA 2° COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore Rosi)

9 marzo 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole condizionato all'introduzione degli emendamenti che seguono.

In via preliminare la Commissione tiene a sottolineare l'inaccettabilità della prassi, che sembra si stia consolidando, per la quale si attribuiscono alla cognizione esclusiva della Commissione finanze provvedimenti che, per il fatto di incidere profondamente sull'assetto di tutta la materia societaria — come accade appunto per il caso in esame — e quindi di una parte fondamentale del codice civile, non possono non rientrare nella competenza primaria della Commissione giustizia.

In tal modo infatti non tanto viene meno la possibilità per i singoli componenti
della Commissione di recare il contributo
opportuno alla migliore redazione dei provvedimenti legislativi, quanto si turba il sistema complessivo della competenza tra le
varie Commissioni, con l'inevitabile determinarsi della sovrapposizione e confusione
di indirizzi e soprattutto col venir meno
della confluenza nei provvedimenti delle specifiche prospettive che nelle materie di rispettiva attribuzione ogni Commissione elabora nel corso della legislatura.

Tale premessa è puntualmente confermata dai rilievi che la Commissione giustizia si trova a fare in ordine al testo del provvedimento in esame, trasmesso dalla Camera; rilievi al cui accoglimento subordina il proprio parere favorevole.

All'articolo 5, ultimo comma, è necessario introdurre dopo le parole « le società » le altre « e gli enti indicati nell'articolo 1 » riguardando il provvedimento di rivaluta-

zione dei beni e cespiti delle imprese non solo le società ma anche tutti gli altri enti indicati nel citato articolo 1.

All'articolo 9, risulta del tutto incomprensibile la prescrizione secondo cui i criteri di valutazione degli elementi dell'attivo nella redazione del bilancio non debbano contrastare con l'esigenza di « un quadro fedele della situazione »: il quadro « fedele » non può che essere quello delineato dalle prescrizioni dettate dal legislatore; mentre con un riferimento così generico s'introducono pericolosi ambiti di indeterminatezza, inaccettabili in materia di bilanci e che possono assumere poi aspetti sconcertanti nel caso di reati fallimentari.

Si aggiunga la possibilità che, con una disposizione del genere, venga ad introdursi surrettiziamente un meccanismo permanente di rivalutazione affidato agli amministratori e non al legislatore.

All'articolo 17 va sottolineata l'inaccettabilità degli aumenti ivi previsti per le quote dei soci delle società cooperative senza una contemporanea riforma della disciplina della materia. Come è noto le cooperative hanno un capitale variabile ed aumenti del genere — anche attraverso la possibilità che le cooperative si consocino tra loro — possono determinare il configurarsi di capitali sociali di tale entità che per essi si delinea inevitabilmente una serie di controlli ben più pregnanti di quanto non sia previsto attualmente per le cooperative; con il pericolo quindi anche dello snaturamento delle finalità dell'istituto cooperativo.

A norma di Regolamento si chiede che il presente parere venga stampato e pubblicato in allegato alla relazione che verrà presentata dalla Commissione di merito all'Assemblea.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Carollo)

15 marzo 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con il parere reso il 23 febbraio 1982 sul testo all'esame dell'Assemblea, in prima lettura, del provvedimento, la Commissione fece presente la minore entrata derivante dalle modifiche alla normativa ILOR ed il minore gettito derivante dal meccanismo di rivalutazione dei cespiti delle imprese. Quest'ultimo minor gettito, si affermava, si diluirà nel tempo a partire, presumibilmente, dal 1983.

In ordine alle minori entrate derivanti dalle modifiche al regime ILOR si provvede con l'accantonamento iscritto al capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1983. Si tratta di un capitolo introdotto con la seconda nota di variazioni al bilancio di previsione per il 1982 e specificatamente destinato anche alla predetta finalità. Pur non essendo un tal modo di procedere estremamente ortodosso, ciò non inficia in alcuna maniera la validità della copertura finanziaria rinvenuta dal provvedimento.

In ordine alle minori entrate certamente derivanti dalla rivalutazione dei cespiti delle imprese, non appare corretto o attendibile il riferimento alle valutazioni di entrata per l'IRPEG nel 1983, valutazioni che avrebbero tenuto conto degli effetti in materia prodotti dal presente provvedimento. Se infatti, è stato istituito il capitolo 6820 per il finanziamento dei provvedimenti che comportino una diminuzione delle entrate fiscali, non si vede perchè la copertura delle minori entrate IRPEG causate dal presente provvedimento possano trovare legittimazione in una valutazione globale di stime delle entrate IRPEG, senza peraltro una specificazione causale sullo stesso testo del bilancio.

D'altra parte non si possono adottare un metro e due misure: se il riferimento al capitolo 6820 è stato considerato obbligatorio per la stima di una minore entrata per l'ILOR, non si vede perchè la stessa cosa non sia stata fatta per le ipotesi di minore entrata IRPEG.

Pertanto questa Commissione propone che sia quantificata la stima di minore entrata IRPEG e sia indicato espressamente il capitolo 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro a copertura di essa.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, esclusione delle piccole imprese dall'imposta locale sui redditi, nonchè disposizioni concernenti le banche popolari e le società per azioni e a favore delle cooperative

Art. 1.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonchè le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981.

Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari

Art. 1.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione. che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonchè le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'anticolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nicevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Art. 2.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- 1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;
- 1,2 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;
- 1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;
- 1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;
- 1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti già effettuati devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti predetti, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote

Per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutatazione può essere eseguita, in luogo di quanto stabilito nel primo comma, moltiplicando il costo che l'impresa concedente ha iscritto in bilancio nell'esercizio in cui ha consegnato il bene all'impresa utilizzatrice per il coefficiente stabilito per l'esercizio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico:

identico;

identico:

identico;

identico;

identico.

In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti già effettuati, per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa Tabella, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974 e successive modificazioni, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti di cui al primo comma, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

stesso e sottraendo all'importo così determinato la differenza tra tale costo e il prezzo di acquisto risultante dal bilancio dell'impresa utilizzatrice moltiplicata per il coefficiente medio del periodo di durata del contratto.

Gli ammortamenti effettuati dopo l'acquisto del bene sono rivalutati a norma del secondo comma. L'applicazione di questo metodo è consentita a condizione che il costo sostenuto dall'impresa concedente risulti dal contratto di locazione o da apposita attestazione dell'impresa stessa.

La rivalutazione ai sensi del comma precedente non può essere effettuata per i beni provenienti da contratti di locazione finanziaria stipulati con durata inferiore a 18 mesi, se oggetto del contratto è un bene mobile, e a cinque anni, se oggetto del contratto è un bene immobile.

Art. 3.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anzichè a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, distinte per esercizio di formazione del capitale medesimo:

15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978; (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

La rivalutazione ai sensi del comma precedente non può essere effettuata per i beni provenienti da contratti di locazione finanziaria stipulati con durata inferiore a 24 mesi, se oggetto del contratto è un bene mobile, e a cinque anni, se oggetto del contratto è un bene immobile.

Art. 3.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anzichè a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, commisurato al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione in base ai criteri stabiliti nei commi successivi.

Il capitale proprio si rivaluta distintamente per esercizio di formazione con i coefficienti che seguono:

identico;

identico;

identico;

identico;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite riportate a nuovo. Sono esclusi dal computo del capitale proprio le riserve e i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passività, le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di riduzioni del capitale, le percentuali indicate si applicano sul capitale proprio esistente alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, considerando che le diminuzioni abbiano avuto per oggetto il capitale proprio di data più recente.

Per le società cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione del(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

identico.

Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti. Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passività, le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di variazione in diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo comma si detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce.

Identico.

Art. 4.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

le varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

Se la rivalutazione viene eseguita secondo le modalità indicate dall'articolo 2, nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto, con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

Art. 5.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci o rendiconti e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o all'esercizio successivo. Se la rivalutazione viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 3, deve essere eseguita in una sola volta.

Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto nel quale viene eseguita.

Art. 6.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

La rivalutazione può essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge o nel successivo. Deve essere altresì annotata nell'inventario del relativo esercizio. Se la rivalutazione viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 3, deve essere eseguita in una sola volta.

Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, ivi comprese quelle relative all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto nel quale viene eseguita.

Le società che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre 1982, indipendentemente da quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, possono approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983.

Art. 6.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di nivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art. 7.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4 o dell'articolo 6, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Art. 8.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4, o dell'articolo 6 o del quarto comma dell'articolo 11, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Art. 8.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

L'articolo 2425, comma terzo, del codice civile è da intendersi nel senso che può derogarsi ai criteri di valutazione dettati dalla legge, quando l'applicazione di tali criteri contrasta con l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonchè del risultato economico della società. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

Le norme contenute nel presente anticolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.

Art. 10.

Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio è stata eseguita in passato rivalutazione monetaria, in base alla presente o a precedenti leggi, e per quale ammontare, e parimenti per quali beni tuttora in patrimonio è stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione in base all'articolo 2425, terzo comma, del codice civile, e per quale ammontare.

In caso di violazione, gli amministratori sono puniti con le pene previste dall'articolo 7.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 9.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, possono rivalutare i beni indicati nell'articolo 1 acquisiti entro il 31 dicembre 1981, relativi all'attività commerciale esercitata, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 2, 4 e 5 della presente legge, e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attività esercitata. Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.

Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente registrati o annotati nei registri previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposte in cui la rivalutazione viene eseguita; copia di esso dovrà essere allegata al registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e conservata con le stesse modalità.

I soggetti indicati nel comma precedente possono rivalutare anche i beni di cui all'articolo 2425, n. 2, del codice civile, a con(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

Identico.

Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dizione che nel prospetto di cui allo stesso comma siano indicate per ciascuna categoria omogenea le quantità esistenti al 31 dicembre 1981 distinte per periodo di formazione e con l'indicazione dei valori ad essi attribuiti. Il valore rivalutato non può superare il 60 per cento del costo medio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1980.

Per i soggetti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità di cui al secondo comma, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile. (Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 12.

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, la valutazione delle rimanenze può essere effettuata anche se viene adottato un procedimento unitario di valutazione con il metodo del dettaglio ovvero attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto o al co-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sto unitario medio sostenuto nel periodo di imposta. Il metodo del prezzo al dettaglio è consentito solo ai soggetti che esercitano l'attività di commercio al minuto.

Qualora sia adottato uno dei criteri di valutazione di cui al precedente comma, il medesimo criterio, salvo il disposto del quarto comma, dovrà essere mantenuto per non meno di sei periodi d'imposta e potrà successivamente essere modificato con le modalità previste dall'articolo 75, primo comma, del presente decreto.

Le disposizioni contenute nei due precedenti commi si applicano dal 1º gennaio 1974 se è stato adottato costantemente uno dei metodi di valutazione di cui al nono comma.

Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi ».

Art. 10.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta locale sui redditi:

- a) i redditi delle piccole imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;
- b) i redditi delle piccole imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

Art. 13.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è concessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta locale sui redditi, una ulteriore deduzione del reddito d'impresa per i redditi:

- a) delle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;
- b) delle imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- c) i redditi delle piccole imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne;
- d) i redditi delle piccole imprese esercenti l'attività di trasporti e attività connesse.

Sono considerate piccole imprese ai fini dell'imposta locale sui redditi le imprese individuali o in forma di società di persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono state organizzate con il lavoro del titolare e di non più di quattro addetti, compresi i soci e i collaboratori di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e al terzo comma dell'articolo 49 dello stesso decreto ed esclusi, nel numero massimo di cinque, gli apprendisti per le imprese artigiane, di cui al punto a) del comma precedente.

Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repub-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) delle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Soppresso.

L'ulteriore deduzione di cui al primo comma, ragguagliata ad anno, è pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui all'articolo 7 del decreto indicato nel medesimo primo comma. La ulteriore deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in misura non inferiore a lire 2 milioni nè superiore a lire 4 milioni. Le predette misure sono elevate a lire 3 e 6 milioni o a lire 4 e 8 milioni per le imprese artigiane di cui alla lettera a) del comma precedente che impieghino per la maggior parte del periodo d'imposta rispettivamente un apprendista ovvero due o più apprendisti. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

blica 29 settembre 1973, n. 599, le parole « sei milioni » e « dodici milioni » sono rispettivamente sostituite da « dodici milioni » e « diciotto milioni ».

Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, stimate in 50 miliardi di lire per l'esercizio 1982, si fa fronte quanto a 40 miliardi di lire con le maggiori entrate derivanti dalla legge 4 novembre 1981, n. 626, e quanto a 10 miliardi di lire mediante consispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze nell'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e per i due esercizi successivi, gli utili prodotti dalle società cooperative di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se imputati ad aumento gratuito delle quote di partecipazione in misura, per ciascun esercizio, non superiore al dieci per cento del valore nominale delle quote medesime.

Il rimborso del capitale ai soci costituisce reddito a tutti gli effetti, sia per la società che per i soci, nel periodo di imposta in cui le somme sono pagate, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento della quota di partecipazione ai sensi del comma precedente.

Art. 12.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, modificato dalla legge 29 novembre 1973, n. 812, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da cia(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

scun socio non può superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire ».

Art. 13.

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni è elevato a lire 5 miliardi.

Art. 14.

I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302,
come sostituito con l'articolo 3 della legge
17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire dieci milioni e venti milioni; il limite di lire ventimila previsto dal
secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai consorzi o cooperative aventi ad oggetto esclusivo o principale la prestazione delle garanzie e dei servizi indicati nell'ultimo comma, ultima parte, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila.

Identico.

La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali.

Art. 18.

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

« Art. 27-quinquies. — Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata ».

Art. 19.

Per i conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, la disposizione di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si deve intendere nel senso che la ritenuta ivi indicata si commisura sulla differenza degli interessi risultanti alla chiusura annuale dei conti medesimi.

Con effetto dal 1º gennaio 1983, la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi relativi a conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, va commisurata sulla differenza degli interessi risultanti alle chiusure trimestrali dei conti stessi.

Art. 15.

Nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: « quattrocentottanta » è sostituita dall'altra: « seicento ».

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 9 della presente legge, rimane fermo il limite di quattrocentottanta milioni. Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 16.

Il punto 12) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è così sostituito:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 15 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 15 e fino a 170 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 170 milioni e fino a 200 milioni. Le percentuali sono triplicate nei confronti delle imprese obbligate alla emissione delle ricevute fiscali, degli intermediari e rappresentanti di commercio, nonchè dei soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi iscritti nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298 ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 20.

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione relative alla legge stessa.

Con altro decreto sono stabilite le modalità di attuazione relative alle regolarizzazioni contabili di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1983, n. 27.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.